

Codice A1414D

D.D. 20 giugno 2023, n. 1352

Parere favorevole di compatibilita' di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativamente alla realizzazione di un Centro Diurno Socio Riabilitativo per minori, da ubicare nel Comune di Torino.



ATTO DD 1352/A1414D/2023

DEL 20/06/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari

OGGETTO: Parere favorevole di compatibilita' di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativamente alla realizzazione di un Centro Diurno Socio Riabilitativo per minori, da ubicare nel Comune di Torino.

Premesso che:

- con la D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 e s.m.i. sono stati approvati i requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semi-residenziali per minori ed è stato individuato, quale nuova tipologia, il Centro Diurno Socio Riabilitativo (CDSR) sperimentale destinato ai minori con patologie psichiatriche e determinato, in fase di prima attivazione sperimentale, il fabbisogno a livello regionale;
- con la D.G.R. n. 25-7250 del 20/07/2018 si è stabilito il superamento della fase sperimentale, prevista dalla D.G.R. n. 25-5079, prevedendo il CDSR quale tipologia autonoma e ordinaria di servizio diurno per la tutela della salute mentale dei minori ed è stato aggiornato il fabbisogno a livello regionale;
- la D.G.R. n. 25-7250/2018, inoltre, ha stabilito che i CDSR devono assicurare, con mezzi propri, il collegamento con i servizi territoriali di riferimento e, all'occorrenza, con il luogo di residenza o domicilio del minore;
- con la D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 sono state aggiornate le deliberazioni vigenti in materia di modalità e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i., approvando la disciplina di carattere "generale" (allegato A) e la disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilità;
- la Deliberazione suddetta, all'allegato D punto 2.2, inerente alle strutture sanitarie e socio sanitarie per la tutela della salute mentale dei minori, ha stabilito che la Regione, ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. richiede il parere, obbligatorio e non vincolante, dell'A.S.L. territorialmente competente (rappresentata dal Direttore Generale o suo delegato) da esprimersi con il Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile, istituito con D.G.R. n. 45-3071 del 05/06/2006, nell'ambito di riunioni convocate a tal fine. Tale parere, espresso in modo univoco e congiunto, valuterà i requisiti strutturali e gestionali previsti dalle norme specifiche di riferimento e la localizzazione territoriale della struttura;
- la D.G.R. n. 31-8596/2019, inoltre, ha stabilito che:

- non è consentito, con riferimento alle strutture per la tutela della salute mentale dei minori, esprimere un parere di compatibilità di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. senza possibilità di accreditamento regionale ai sensi dell'art. 8 quater del D.Lgs. medesimo. Ne consegue che per la realizzazione delle strutture anzidette è mantenuto il fabbisogno regionale individuato con provvedimenti regionali;
 - la verifica dei requisiti previsti ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. non sostituisce la verifica dell'ASL competente per territorio, compiuta ai fini del rilascio della successiva autorizzazione all'esercizio/funzionamento di cui all'art. 8 ter, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
 - la durata dell'efficacia della verifica di compatibilità, ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. è quella indicata nel paragrafo 8 dell'allegato A.
- con la D.G.R. n. 29-6585 del 06/03/2023 è stato aggiornato il fabbisogno regionale dei Centri diurni socio riabilitativi;
 - con nota pervenuta in data 28/03/2023 (prot. regionale n. 17230/A1414D del 28/03/2023), il Legale Rappresentante dell'Associazione CasaOz ETS ha inviato, agli uffici regionali, una richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., inerente alla realizzazione di un Centro Diurno Socio Riabilitativo per minori, con capacità di accoglienza di n. 20 utenti e da ubicare in Corso Moncalieri n. 262 – Torino;
 - il Settore Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari, con nota prot. n. 17669/A1414D del 30/03/2023, ha comunicato l'avvio del procedimento inerente all'istanza sopraindicata.

Considerato che:

-così come previsto dalla deliberazione n. 31-8596/2019, il Settore Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari ha richiesto il parere, obbligatorio e non vincolante, del Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile e dell'A.S.L. Città di Torino rappresentata, ai fini del procedimento in oggetto, dal Direttore della SC di NPI Sud (delegato dal Direttore Generale), nell'ambito della riunione tenutasi in data 03/05/2023 in cui sono stati esaminati il progetto gestionale, le planimetrie e l'ubicazione del CDSR sopra descritto;

-in seguito all'esame suddetto e al riscontro diretto, effettuato in data 04 maggio, da parte del Direttore della SC di NPI Sud dell'ASL Città di Torino, unitamente alla Commissione di vigilanza dell'ASL stessa, da cui è emerso che il CDSR sopra descritto è in una posizione privilegiata rispetto ai servizi territoriali (sanitari, sociali ed educativi) e ai mezzi pubblici, è dotato di ampio spazio esterno e ampio giardino, è prevista, all'occorrenza, l'apertura del centro anche il sabato e la domenica e l'associazione che gestirà la struttura collabora da anni con i servizi territoriali, il Settore Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari, congiuntamente con il Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile e il Direttore della SC di NPI Sud dell'A.S.L. Città di Torino, hanno concordato di esprimere parere favorevole alla realizzazione del CDSR suddetto con la precisazione che le aree dedicate al CDSR devono essere ad uso esclusivo con accesso senza attraversamento di altre attività.

Ritenuto, pertanto, necessario esprimere parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativamente alla richiesta inviata dal Legale Rappresentante dell'Associazione CasaOz ETS, di realizzare un Centro Diurno Socio Riabilitativo per minori, con capacità di accoglienza di n. 20 utenti, e da ubicare in Corso Moncalieri n. 262 – Torino;

Tutto ciò premesso ed attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi

della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;
- D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;
- L.R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;
- D.G.R. n. 45-3071 del 05 giugno 2006;
- D.G.R. n. 25-5079 del 18 dicembre 2012 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 25-7250 del 20 luglio 2018;
- D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019;
- D.G.R. n. 29-6585 del 06 marzo 2023;
- Nota prot. n. 17669/A1414D del 30 marzo 2023;

DETERMINA

Di esprimere, per le motivazioni in premessa illustrate, parere favorevole di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta inviata dal Legale Rappresentante dell'Associazione CasaOz ETS con sede legale in Torino – Corso Moncalieri n. 262, P. IVA 97668930015, di realizzare un Centro Diurno Socio Riabilitativo per minori, con capacità di accoglienza di n. 20 utenti, e da ubicare in Corso Moncalieri n. 262 – Torino, con la precisazione che le aree dedicate al CDSR devono essere ad uso esclusivo con accesso senza attraversamento di altre attività.

La validità temporale della verifica di compatibilità di cui sopra è di 2 (due) anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento il presente parere perde efficacia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il funzionario estensore
Luciana Ipsa

LA DIRIGENTE (A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari)

Firmato digitalmente da Silvia Martinetto